

Entro il 31 dicembre prossimo l'Agenzia comunica gli importi da pagare

# Gli alluvionati alla cassa

## Maxirate cartelle il 31 gennaio e 28 febbraio

DI GIULIANO MANDOLESI

**R**ottamazione delle cartelle per gli alluvionati alla resa dei conti: entro il 31 dicembre in arrivo le risposte dell'agenzia riscossione con le comunicazioni delle somme dovute poi, il 31 gennaio e 28 febbraio del 2024, i pagamenti delle prime due (maxi) rate. In caso scelta della modalità dilazionata il piano non sarà gravato della quota interessi, azzerati per specifico input normativo sempre e solo per i residenti nei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione.

**In arrivo la risposta dall'agenzia delle entrate riscossione.** Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del dl 61/2023 (il decreto alluvione), unicamente per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'emergenza alluvio-

ne, sono stati prorogati di tre mesi tutti i termini e le scadenze della definizione agevolata delle cartelle. La norma cita infatti espressamente le scadenze previste dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2002, n. 197 (legge di bilancio 2023), ovvero, i termini dei pagamenti (comma 232), il momento di applicazione degli interessi (comma 233 ora come detto disinnescato), la data ultima per aderire alla sanatoria con la presentazione della domanda e correlata possibilità di sostituire ed integrare istanze già trasmesse (commi 235 e 237) ed il termine per l'agenzia delle entrate riscossione - Ader per l'invio della comunicazione delle somme dovute (comma 241). Lo slittamento generalizzato ad hoc per gli alluvionati, come riportato in una faq dell'Ader dello scorso 5 ottobre, ha posticipato al prossimo 31 dicembre proprio l'ultimo termine citato ovvero quello che fissa la scadenza per la "risposta" del riscossore

che dovrà comunicare ai richiedenti, l'eventuale accoglimento i diniego della domanda di adesione alla rottamazione.

**Pagamenti da gennaio senza interessi.** I soggetti che avranno le istanze accolte (totalmente o parzialmente) sempre in conseguenza del citato e generalizzato differimento temporale, potranno effettuare il pagamento del debito "rottamato" in unica soluzione entro il 31 gennaio 2024 o in modalità dilazionata e prime due rate scadenti 31 gennaio e 28 febbraio 2024 (non è ancora chiaro se la rata sarà il 28 o il 29 del mese di febbraio essendo il 2024 bisestile). Tutte altre rate 2024, nell'ordinaria versione della rottamazione con scadenze alla fine delle mensilità di febbraio, maggio, luglio e novembre, slitteranno di tre mesi con termine maggio 2024 (quella di febbraio), agosto 2024 (quella di maggio) ottobre 2024 (quella di luglio) e febbraio 2025 (quella di novembre 2024). Va ricordato

che nei casi di tardivo versamento non superiore a cinque giorni di una delle rate del piano, il pagamento viene considerato a tutti gli effetti valido e non si perdono dunque i benefici delle rottamazione. Inoltre, come stabilito all'articolo 1 comma 4-bis introdotto in corso di conversione in legge del dl 61/2023, sempre e solo nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione, è stato previsto l'azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute. Risultano quindi disinnescate le disposizioni generali previste all'articolo 1 comma 233 della legge di bilancio 2023 secondo cui in caso di rateazione del quantum dovuto, sarebbero decorsi gli interessi dal 1° novembre 2023 (1 febbraio 2024 per la definizione agevolata "alluvione") al tasso del 2% annuo.

— © Riproduzione riservata —

### NELLA UE

## Nomadi digitali, fisco unico

Regole fiscali unificate in Europa per i nomadi digitali. Secondo quanto previsto dal programma del prossimo semestre di presidenza del Consiglio dell'Ue guidato dal Belgio, che avrà inizio a gennaio, si prevede la possibilità di "esplorare l'utilità di norme fiscali più unificate (...) in relazione ai lavoratori mobili", un tema su cui sia il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni e il Parlamento Ue avevano già auspicato un intervento. Ma nel programma belga la lista fiscale è corposa. Nel settore dell'imposizione fiscale diretta, sarà data priorità "alle misure volte a frenare l'evasione fiscale, l'elusione fiscale, l'aggressività nella pianificazione fiscale e la concorrenza fiscale dannosa", si legge nel programma. Ciò comporterà l'aggiornamento dell'elenco delle giurisdizioni non cooperative dell'Ue, la promozione di iniziative sia legislative che non legislative per ridurre i costi di conformità e l'onere per gli investitori transfrontalieri e la lotta agli abusi fiscali legati alle ritenute fiscali. Il riferimento è quello della proposta sulla euro-ritenuta (Faster), presentata a giugno dalla Commissione Ue (ItaliaOggi del 20/6/2023), per facilitare il rimborso delle ritenute alla fonte nell'Ue e contrastare le frodi ai rimborsi fiscali (caso Cum-Ex). Argomento di discussione sarà anche la proposta di un codice tributario Ue per la tassazione delle multinazionali (Business in Europe: Framework for Income Taxation - Befit), che ha l'obiettivo di semplificare l'adempimento dei gruppi e il lavoro delle autorità fiscali introducendo un nuovo e unico insieme di norme per determinare la base imponibile dei gruppi di società. Inoltre, la presidenza sosterrà l'attuazione della direttiva Unshell sulle società di comodo, attualmente in stallo in sede di Consiglio, e sosterrà l'iniziativa sull'accesso dei finanziamenti alle imprese (Safe). In merito all'aliquota minima al 15% da implementare entro il 2024, la presidenza "lavorerà per garantire una maggiore trasparenza fiscale e rafforzare lo scambio di informazioni rilevanti all'interno dell'Ue".

Matteo Rizzi

— © Riproduzione riservata —

## Reati fiscali, va motivata la confisca anticipata

**Stop al sequestro preventivo per reati tributari anche se, a conti fatti, il patrimonio dell'indagato risulta inferiore all'importo da confiscare.** E ciò perché, in caso di cautela reale finalizzata all'ablazione per equivalente del profitto del reato, il giudice deve sempre motivare il periculum in mora, cioè spiegare perché bisogna anticipare gli effetti della confisca, mentre se si aspettasse la fine del processo i beni da confiscare potrebbero sparire; diversamente si finirebbe per equiparare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 Cpp che ha disciplina e ratio differenti. Così la sentenza 47912 della Cassazione penale, sez. terza, dell'1/12/2023. Accolto uno dei motivi di ricorso dell'indagato per omessa dichiarazione fiscale, mentre il sostituto pg concludeva per l'inammissibilità. Trova ingresso la censura secondo cui il Riesame non spiega perché il pericolo di dispersione si possa ritenere sussistente a ben tre anni dai fatti contestati, manca la prova che i beni possano volatilizzarsi, mancando così di rispondere alle richieste della difesa. E pazienza se all'indagato gli inquirenti sono riusciti a sequestrare soltanto un'utilitaria che vale meno di 9 mila € mentre ammonta a 4,1 mln € il profitto illecito indicato nel decreto di sequestro preventivo. La circostanza non esonera il giudice della cautela dal motivare, pure in modo conciso, la necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla chiusura del processo, anche se il patrimonio dell'interessato ha una consistenza inferiore all'importo fino alla cui concorrenza la confisca dovrebbe operare: il presupposto per l'applicazione del sequestro preventivo non è la mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale, principio che vale invece per il sequestro conservativo, per il quale non è necessario che sia configurabile anche un futuro depauperamento del debitore. Il giudice chiamato ad applicare l'art. 321, co. 2 o 2 bis, Cpp deve viceversa prevedere gli eventi che nel frattempo possono pregiudicare l'esecuzione della confisca sul patrimonio di cui il presunto autore del reato dispone, quale che sia. Parola al rinvio.

Dario Ferrara

— © Riproduzione riservata —

## Omissioni liquidazione Iva Via libera al ravvedimento

**Via libera al ravvedimento speciale per l'omissione delle garanzie nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo delle società controllanti e controllate: tali infrazioni, se relative a periodi d'imposta 2021 e precedenti, per i quali risultino presentate le corrispondenti dichiarazioni annuali, possono essere sanate con il pagamento di 1/18 delle sanzioni edittali, secondo le disposizioni dei commi da 174 a 179 dell'art. 1 della legge n. 197/2022.** Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 435 di ieri, evidenziando che, ai sensi dell'art. 3-bis del dl n. 132/2023, inserito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, coloro che non hanno perfezionato il ravvedimento speciale entro il termine del 30 settembre 2023 possono ancora farlo entro il 20 dicembre, provvedendo entro tale data al pagamento in unica soluzione delle somme dovute e alla rimozione delle violazioni.

Nel merito, l'Agenzia osserva che il c.d. ravvedimento speciale è esperibile per "le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 e a periodi d'imposta precedenti". Successivamente l'art. 21 del dl n. 34/2023 ha chiarito meglio il perimetro del ravvedimento speciale, applicabile a tutte le violazioni che possono essere oggetto di regolarizzazione ex art. 13 del dlgs n. 472/1997, commesse nei predetti periodi d'imposta, purché la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata; sono escluse le violazioni relative a imposte non periodiche (per le quali, cioè, non è prevista una dichiarazione annuale), quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 (definizione agevolata controlli automatizzati) ovvero dei commi da 166 a 173 (definizione delle irregolarità formali), nonché quelle afferenti il monitoraggio fiscale. L'omessa presentazione delle garanzie prescritte per la compensazione nell'Iva di gruppo, quindi, non rientrando tra le violazioni escluse, è definibile, nei termini indicati, presentando le garanzie stesse e versando la sanzione edittale (30% di quanto compensato) ridotta a 1/18.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata —